

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.40/27175/2017

OGGETTO: COMUNE DI OSASCO – VARIANTE PARZIALE N. 16 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale n. 16 al P.R.G.C., adottato dal Comune di OSASCO, con deliberazione del C.C. n. 25 del 04/09/2017, trasmesso alla Città Metropolitana di Torino con PEC in data 14/07/2017 prot. n. 3009-6-1 (pervenuto il 14/09/2017) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(pratica n. VP-36/2017);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 25 del 04/09/2017 di adozione della Variante parziale n. 16;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 16, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a consentire l'ampliamento dell'ambito produttivo ADC3 che verrà potenziato dalla sub-area "b" di 3.198 mq, avente una destinazione urbanistica "residenziale in zona agricola" (già compromessa), posta a nord della sub-area "a", prevedendo l'aggiornamento delle cartografie e la modifica dell'art. 42-bis della NTA del PRGC vigente;

preso atto che il Comune di Osasco è adeguato al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso inoltre atto che:

- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n. 11 al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;
- **il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali ha ritenuto di non esprimere alcun parere in merito ai contenuti della Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.;**

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto di Compatibilità del ViceSindaco della Città Metropolitana di Torino 394-26670/2017 del 11/10/2017 ;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 16 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Osasco con deliberazione C.C. n. 25 del 04/09/2017, le seguenti osservazioni:

- la deliberazione di adozione della Variante in oggetto che riproduce il prospetto numerico inerente i parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f), fa decorrere erroneamente il periodo di validità del Piano dalla 3^a Variante strutturale approvata dal Consiglio Comunale ai sensi della L.R. 01/2007 che come definito dalla stessa Legge regionale non può avere le caratteristiche di Variante generale e non può pertanto assumersi come inizio della validità del P.R.G.C..

A titolo di apporto collaborativo si suggerisce di assumere più coerentemente quale data di inizio della validità del P.R.G.C. la Variante strutturale generale approvata dalla Regione Piemonte nel 1995 oppure la Variante strutturale approvata dalla Regione Piemonte nel 2007 se ovviamente assume le caratteristiche di Variante generale e da quel momento, analizzare tutte le Varianti parziali che sono state approvate dal Consiglio Comunale coerentemente al comma 6, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: *"I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG....."*, verificando che l'aumento complessivo delle attività economiche, comprensivo della Variante in questione, non superi il 6% delle attività produttive di tutto il P.R.G.C., in caso di superamento non si potrà procedere all'approvazione della Variante in questione;

- richiamando quanto citato al comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.: *"la deliberazione di adozione della Variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale*", si ricorda a riguardo, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R. e fatto salvo quanto osservato al punto precedente, di segnalare nella Deliberazione di approvazione del progetto definitivo quanto richiesto dalla L.U.R. e indicato nella Relazione Illustrativa della Variante in oggetto;

2. **che**, alla luce delle osservazioni in merito al rispetto dei parametri di cui al comma 6 art. 17 della L.U.R., sopraccitata, trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *"se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito..... al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana"*;
3. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
4. **di trasmettere** al Comune di Osasco la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 12/10/2017

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale